



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZIONE SERVIZIO: SOCIALI

REGISTRO DI SETTORE N. 598
REGISTRO GENERALE N. 2860
IN DATA 29-11-2024

Oggetto: INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI UN UTENTE DISABILE PER
RICOVERO RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'art. 40, 1° comma della L. 104/92 e l'art. 6, 1° comma della L. 328/2000 dispongono che, i Comuni, nell'ambito della titolarità delle funzioni amministrative, sono tenuti ad attuare interventi sociali a favore di persone disabili residenti nel proprio territorio;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, 4° comma della L. 328/2000 e dell'art. 13, 1° comma, lettera c) della L.R. n. 3 del 12/03/2008, i Comuni hanno l'obbligo di erogare, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni economiche e di assumersi gli oneri connessi all'eventuale pagamento o integrazione delle rette a favore di soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali;
- il vigente Regolamento comunale per l'accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione ai sensi del DPCM 159/2013, approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 13/03/2017, prevede:
 - all'art. 36.1 che *il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità, (...) compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, preveda e sostenga la spesa per il ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario e/o a carattere socio-assistenziale*;
 - agli artt. 36.3 e 36.4 che *"i servizi siano rivolti a persone anziane e disabili, residenti nel Comune di Como, in stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-*

economiche (...) tali da non consentire il pagamento totale o parziale della retta di ricovero”;

Considerato che

- l'utente codice beneficiario n. 103283 affetta da disabilità grave, ai sensi dell'art 3 comma 3 L.104/92 è stata inserita presso una comunità residenziale ;
- la decisione di intraprendere un percorso comunitario e la conseguente scelta della struttura sono da attribuirsi all'Amministratore di Sostegno che da tempo evidenziava una difficoltà di gestione della persona disabile in ambito familiare;
- il settore non ha predisposto l'erogazione di integrazione retta a favore dell'utente codice beneficiario n. 103283 in quanto ai sensi del regolamento comunale, art 36.4, un eventuale contributo ad integrazione della retta in struttura residenziale è subordinato alla valutazione della capacità economica dell'assistito che tenga conto dell'ISEE e della sussistenza di un patrimonio mobiliare non superiore ai 5.000 euro e al momento dell'ingresso in struttura la signora disponeva di un patrimonio mobiliare, in base alle dichiarazioni fornite dall'Amministratore di Sostegno, per il quale non poteva accedere ad un contributo finalizzato al pagamento degli oneri comunitari.

Preso atto che a seguito della richiesta pervenuta in data 18/10/2024 dall'avvocato della famiglia della persona disabile di usufruire della compartecipazione al costo del servizio, nel rispetto della disciplina ISEE di cui al DPCM 159/2013, è stato chiesto ai sensi dell'art 8 della Disciplina Di Funzionamento E Organizzazione Dell'avvocatura Comunale un parere all' Avvocatura comunale in merito alla questione;

Considerato il parere espresso dall'avvocatura comunale pervenuto al settore in data 22.11.2024 Id 213259 dal quale si evince che :

- la clausola prevista dall'art. 36.4 del vigente regolamento comunale per l'accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione – ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, che subordina, tra l'altro, l'accesso al contributo ai soggetti disabili con residue capacità di autonomia all'insussistenza di un patrimonio mobiliare di €. 5.000,00 (punto, 10, lett. c, del precitato articolo 36.4), appare in contrasto con precisa giurisprudenza, anche dello stesso TAR Lombardia, peraltro proprio su identica soglia economica (T.A.R. Milano Lombardia, sez. III, 5 luglio 2019, n. 1545; conformi Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1458; T.A.R. Milano Lombardia, sez. III, 15 maggio 2018, n. 94; id., 23 marzo 2017, n. 617).
- non appare determinante, in senso contrario, l'invocazione della prassi dei Giudici della Volontaria Giurisdizione, peraltro indimostrata;

Tenuto conto che in caso di mancato accoglimento dell'istanza da parte dell'Ente e di successiva impugnazione giurisdizionale è pressoché certa la soccombenza del Comune è necessario procedere ad impegnare in via cautelativa la somma di €35.000,00 a favore del beneficiario cod. n. 103283 quale contributo ad integrazione della retta in struttura residenziale;

Visti:

- l'art. 107 e l'art. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000;
- la L. 328 del 08/11/2000;
 - l'art. 13, comma 1 della L.R.Lomb. 3 del 12/3/2008;
 - il vigente Statuto comunale;
- il vigente *“Regolamento per l'accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione-ai sensi del D.C.P.M.- 159/2013”* approvato con delibera del consiglio comunale n. 18 del 13/3/2017;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché l'art. 9.e del Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 *“Linee guida Garante della privacy”*;
- il decreto Sindacale R.G.n. 78 del 25.09.2024 con cui sono stati attribuiti i nuovi incarichi di direzione delle strutture organizzative dell'Ente, con effetto dal 1° ottobre 2024; conseguentemente all'approvazione della nuova struttura organizzativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2023 ad oggetto *“Presentazione, esame ed approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 e del Bilancio Finanziario del triennio 2024 - 2026 e relativi allegati”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.1.2024 ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2024–2026”*;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate come parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di dare atto che nel presente provvedimento non sono presenti dati sensibili ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Di disporre, in ossequio al parere espresso dall'avvocatura comunale con nota del 22.11.2024 Id 213259, l'assunzione in via cautelativa dell'impegno di spesa pari ad €. 35.000,00 quale contributo economico finalizzato all'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale a favore di n. 1 beneficiario identificato con codice beneficiario n. 103283 per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024;
3. Di imputare ed impegnare la somma di €. 35.000,00 quale contributo ad integrazione della retta in struttura residenziale come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esigibilità	Codice benefic.
2024	X	12_02	01.04.02.02.999	1.12.02.04.1748	Contributi a famiglie per integrazione rette disabili	+ 35.000,00	31/12/24	103283

del corrente bilancio;

4. Di rinviare a successivi atti le liquidazioni del contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000, nel rispetto delle modalità definite dagli Assistenti Sociali responsabili nelle istruttorie.
5. Di riservarsi la possibilità di rivalersi retroattivamente, anche in sede successoria, per i costi sostenuti, nei confronti del Beneficiario stesso, qualora eventuali modifiche o integrazioni riferite al loro stato economico-patrimoniale dovessero evidenziare possibilità di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute da questo Settore.

Il Direttore

Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZIONE SERVIZIO: SOCIALI

REGISTRO DI SETTORE N. 598
REGISTRO GENERALE N. 2860
IN DATA 29-11-2024

Oggetto: INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI UN UTENTE DISABILE PER
RICOVERO RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 2067 del 29-11-2024	
Capitolo 1120204 / Articolo 1748	
Importo 2024	Euro 35.000,00

Lì, 29-11-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*